

R.G. n. 3/2022 PROC. UN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

-Prima Sezione Civile – Settore Procedure Concorsuali-

in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura, ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs.14/2019, n. 3/2022 ruolo
procedimento unitario, proposta da

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]) residente in [REDACTED]
[REDACTED] in [REDACTED], e da [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]) residente in [REDACTED] in [REDACTED]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Pec [REDACTED], presso il
cui studio in Reggio Calabria [REDACTED], sono elettivamente
domiciliati giusta procura alle liti stesa in calce al ricorso

RICORRENTI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 06.09.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo



di OCC, Dott. Antonino Spanò (successivamente sostituito dall'Avv. Domenico Violi) e richiedendo al Tribunale di Reggio Calabria l'omologa del piano.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista, che costituisce parte integrante del ricorso, in ossequio all'art.67, comma 2 della succitata legge risulta:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

Inoltre, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68 contiene, altresì:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Con decreto emesso in data 03.11.2022 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e fissava l'udienza al 20.12.2022 disponendo che lo svolgimento avvenisse mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.



Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

Le suddette note di trattazione scritta venivano depositate sia dall'OCC, che da parte ricorrente, nonché dal Comune di Bova (creditore dei ricorrenti).

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, giunge alla odierna decisione.

*

Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

1.- Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Va innanzitutto rilevato come dapprima gli approdi giurisprudenziali delle corti di merito (cfr. Tribunale di Napoli Nord del 18/05/2018; Tribunale di Mantova del 8/4/2018) e successivamente il legislatore, con l'introduzione dell'art. 7 bis della l. 3/2012 ad opera della l. 18 dicembre 2020, n.176 Art. 4- ter contenente *“Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti. Modifiche Legge 27 gennaio 2012, n. 3”*, abbiano chiarito che il piano del consumatore possa essere presentato anche su ricorso congiunto dei coniugi e più in generale da parte di più membri di una stessa famiglia quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune - circostanze che ricorrono entrambe nel caso di specie.

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano, nonché di quella acquisita dallo scrivente, e le informazioni fornite, hanno permesso di conoscere le cause e le circostanze dell'indebitamento, come sinteticamente di seguito rappresentate.



La famiglia [REDACTED] così come si evince dall'istanza presentata e dalla relazione dell'O.C.C, riconduce le cause dell'indebitamento al venir meno di alcune condizioni e al problema diagnosticato alla sig. ra [REDACTED] affetta da "disturbi ansiosi depressivi con attacchi di panico" con gravi tendenze sfociate in notevoli, continui costanti episodi di ludopatia.

Tale stato di salute, dimostrato dalla documentazione sanitaria allegata, ha comportato che la [REDACTED] non è stata più in grado di accudire la famiglia e soprattutto i figli e ha sperperato, nei vari siti di scommesse on-line e centri scommesse, ingenti somme di denaro. A causa di questi episodi sopravvenuti i [REDACTED] sono stati costretti a rinegoziare il mutuo ipotecario acceso nell'anno 2010 ed a stipulare un nuovo contratto di mutuo in data 08/08/2017 dell'importo di € 112.000,00 pagabili in n. 240 rate da € 506,00 mensili. Sempre in detto periodo il [REDACTED] ha avuto concesso in data 03/06/2016 un fido di € 1.500,00 con rate di € 75,00 mensili.

In data 04/07/2018 l'istante ha stipulato una cessione di quinto pagabile in 120 rate dell'importo di € 360,00 mensili. In data 21/03/2018 l'istante ha stipulato una delegazione di pagamento pagabile in n. 48 rate di € 380,00 mensili. In data 18/01/2020 lo stesso ha ottenuto un prestito pagabile in n. 12 rate da € 21,00 mensili.

In data 06/01/2020 decedeva inoltre la [REDACTED], madre della [REDACTED] e suocera del [REDACTED] e veniva meno anche quell'apporto economico che la stessa aveva sempre garantito alla famiglia.

Alla luce del quadro fattuale sinteticamente riportato, occorre esaminare la disciplina di riferimento.

Ai sensi del nuovo art. 7 n. 2 let. d-ter) l. 3/2012 introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla citata L. 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile alla procedura in oggetto in forza dell'art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020) la proposta del piano non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza anche della sicura lesione dell'interesse creditorio conseguente alla condotta posta in essere.

Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i comportamenti e le iniziative idonei, sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale pregiudizio (tra tali atti si ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di concordato).

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Gli istanti hanno un nucleo familiare composto da due figli, entrambi in attesa di prima occupazione. Il nucleo familiare ricorrente è sempre stato monoreddito, avendo potuto contare solo sull'occupazione di [REDACTED] (appartenente alle



forze dell'Ordine – Polizia di Stato) ed attualmente in pensione. Fondamentale in questa situazione era anche l'aiuto economico che forniva loro [REDACTED] madre della [REDACTED], deceduta il 06/01/2020.

La possibilità di adempiere ai propri debiti negli ultimi anni si è poi drasticamente ridotta per cause non imputabili ai ricorrenti, sussistendo la concomitanza di vari fattori, quali il sopravvenuto stato di malattia della sig.ra [REDACTED] ed i suoi problemi di ludopatia, nonché il decesso della madre che forniva ai ricorrenti un valido sostegno economico.

Quanto alla situazione psicologica della ricorrente, certificata anche dal dipartimento di salute Mentale della Regione Calabria, unanime giurisprudenza di merito ritiene "meritevole" il debitore sovraindebitato, solo nel caso in cui l'origine dell'indebitamento o sovraindebitamento dipenda da una forma prettamente patologica ludopatia. Su detta scia, si è andato via via affermando, in seno alla giurisprudenza, il condivisibile principio generale, secondo cui, in presenza di una reale patologia psichiatrica accertata, *" la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata (cfr., ex multis, Tribunale Torino, decreto di omologa di un piano del consumatore, 31 dicembre 2018). In altri termini, affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico. Quando ciò non viene provato, non si può fare riferimento alla ludopatia quale elemento di valutazione idonei ad escludere (con un adeguato grado di verosimiglianza) la colpevolezza del ricorrente nel determinare siffatto stato (Tribunale di Catania, con il decreto n. 1213 dell'11 agosto 2020).*

Nel caso di specie vi è in atti copiosa documentazione, anche proveniente da



strutture pubbliche, attestante la diagnosi di disturbo bipolare di cui risulta affetta l'istante Caracciolo Antonia che nei suoi tratti maniacali sfocia in comprovata ludopatia.

Si può dunque ritenere dimostrato con elevato grado di verosimiglianza, secondo il principio "più ragionevole che non" che detto stato di salute sia in rapporto causale con l'insorgere e l'aggravarsi dell'indebitamento.

In detto contesto l'Istituto Bancario ha comunque colposamente concesso il credito, atteso che non sussistevano le condizioni per una positiva valutazione del merito creditizio, per come si evince dalla relazione dell'OCC e dai calcoli in allegato alla stessa.

In ogni caso, si osserva che nessun creditore ha presentato osservazioni al piano.

Ne discende che non sussistono condizioni ostative di carattere soggettivo all'omologa del piano.

2. Per quanto concerne la proposta formulata ai creditori, questa prevede pagamenti così sintetizzabili: pagamento integrale delle spese di procedura; pagamento del Privilegiato immobiliare al 41,639%: BNL S.p.a (€ 40.014,65); pagamento del creditore privilegiato mobiliare al 33,013%: Regione Calabria Settore Gestione Tassa Automobilistica (€ 562,30), Comune di Bova (€ 488,88); pagamento dei creditori chirografari al 16,500%: - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (€ 1.394,45 + 16,43 + € 4.514,39 + € 186,20).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale di n. 136 rate da € 380,00; una rata unica di 10.000,00 euro che sarà messa a disposizione dal sig. [REDACTED] non appena riceverà il TFS (previsto per luglio 2023, come da certificato in atti dell'INPS), più un'ultima rata da 100,00 euro.

Il piano ha una durata di circa 11 anni.

È stato previsto il soddisfacimento prioritario dei creditori prededucibili (l'O.C.C., il legale dei ricorrenti, e l'Advisor) e il successivo soddisfacimento dei



restanti creditori (dapprima i privilegiati - a partire dalla rata n. 3 - e poi i chirografari - a partire dal 31.01.2032).

L'esposizione complessiva dei coniugi, quindi, ammonta ad un debito residuo pari a 136.322,39 euro, al netto dei prededucibili, mentre la percentuale di soddisfazione è del 42,252% con un importo totale messo a disposizione di € 57.600,00 (€ 47.177,30 messi a disposizione dei Creditori più € 10.422,70 destinati al pagamento delle spese prededucibili dell'Organismo di Composizione della Crisi, dell'Advisor e del legale dei ricorrenti).

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a seguito anche delle note depositate, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari a € 1.409,27. Il reddito mensile dei coniugi ammonta ad € 1.791,49 di cui 380,00 euro sono messi a disposizione del piano, mensilmente.

3.- Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato.

4.- Inoltre, la circostanza per la quale il sig. ██████████ verserà parte del TFS, compensando il sacrificio economico sostenuto dai creditori e rendendo il piano ancora più conveniente e soprattutto considerata la notevole riduzione del tempo necessario al completamento del piano, risulterà ancora più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto a quest'ultima valutazione di convenienza, si legge nella relazione al piano dell'OCC: *“Nella fattispecie, tenendo conto che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato ad € 55.622,00, importo calcolato sommando i valori di stima del patrimonio immobiliare di proprietà dei coniugi Tuscano - Caracciolo riportati ai paragrafi “Patrimonio immobiliare Tuscano Antonio Leone” e “Patrimonio immobiliare Caracciolo Antonia”, partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detti beni*



occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Il valore del patrimonio immobiliare risente della minore attrazione che il mercato immobiliare riserva oggi anche alle vendite all'asta. Considerando che usualmente in un'eventuale vendita all'asta in media "le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare" (ALL. N° 10D "I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito" di Bianca Lucia Mazzei da "Il Sole 24 Ore"), nello specifico in caso di asta andata deserta fino al 2° esperimento, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50 % del suo valore (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, dalla eventuale vendita del patrimonio immobiliare con tale procedura, si otterrebbe un ricavato al 50% del valore di vendita, stimato ad € 27.811,00, importo nettamente inferiore a quello messo a disposizione dai Signori [REDACTED] e [REDACTED] ai Creditori, che non potrebbe soddisfare i Creditori in percentuali maggiori rispetto a quelle stabilite nella presente proposta. Alla luce di quanto appena esposto, considerando una percentuale di soddisfazione del 20,400 % in una eventuale ipotesi liquidatoria con un importo totale messo a disposizione di € 27.811,00 e una percentuale di soddisfazione del 42,252 % nella presente proposta di Ristrutturazione debiti del Consumatore con un importo totale messo a disposizione di € 57.600,00 (€ 47.177,30 messi a disposizione dei Creditori + € 10.422,70 destinati al pagamento delle spese prededucibili dell'Organismo di Composizione della Crisi, dell'Advisor e dell'Avvocato) appare evidente come la proposta di Ristrutturazione debiti del Consumatore sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

In altri termini, nel caso di specie la maggior convenienza del piano appare evidente dalla circostanza che l'importo messo a disposizione è superiore al valore di stima del patrimonio immobiliare, suscettibile peraltro di notevoli ribassi in esito alle vendite e soggetto all'alea della prospettiva liquidatoria.

5.- Giova poi precisare – sempre con riferimento alla categoria dei creditori privilegiati – che, alla concessione di una dilazione ultrannuale non osta il disposto dell'art. 8, comma 4 l. 3 del 2012. Tale principio è stato chiarito dalla S.C. nella



sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: “ *negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*”.

6.- Per quanto concerne l'individuazione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, la S.C. ha più volte sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio); né si rinvencono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione nelle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in merito alla nuova configurazione dell'istituto (c.d. ristrutturazione dei debiti e concordato minore).

Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. seconda *chance*, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 27544/2019, ma si v. anche in tal senso *ex multis*, Tribunale di Catania 27.04.2016; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

Tanto premesso, nel caso specifico si ritiene che il piano proposto rappresenti comunque un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai



consumatori un dignitoso tenore di vita, anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

7.- Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, reputandosi, per i motivi già esposti, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 del d.lgs. come il credito degli oppositori possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

PQM

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC in persona del professionista nominato, Avv. Domenico Violi;

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

al professionista nominato il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE

che il professionista nominato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

che, sempre a cura dell'OCC, venga pubblicata la presente sentenza sul sito



internet del Tribunale di Reggio Calabria.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 27.02.2023

Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano

